

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE

Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 9-bis del DL 28 settembre 2018 n.109 convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130 come modificato dal citato articolo 5, comma 1, del D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 191

**ACCORDO EX ART. 15
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241**

TRA

L'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE (AdSP-MLOc), con sede in Genova (GE) in Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2, Codice Fiscale 02443880998, rappresentata da Matteo Paroli, nato a Livorno (LI) il 26/02/1969 domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale, sita in Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2, 16124 Genova.

L'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE (AdSP-MLOr), con sede in La Spezia (SP) Via del Molo 1, Codice Fiscale 91091240118, rappresentata da Bruno Pisano, nato a Santa Teresa Gallura (SS), il 04/03/1961, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale, sita in via del Molo 1, 19126 La Spezia.

PREMESSO CHE:

- i. Il Decreto-Legge 17 ottobre 2024, n. 153 convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191, recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”, riconosce, fra l'altro, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure indifferibili per l'economia circolare, nell'ottica dell'assolvimento agli impegni che il Paese ha assunto sul piano europeo e internazionale, nonché volte ad assicurare la migliore gestione dei materiali e dei rifiuti derivanti dalla realizzazione della diga foranea di Genova e dei correlati interventi.
- ii. In particolare l'art. 5 del citato Decreto-Legge individua misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione di interventi infrastrutturali strategici per il sistema portuale ligure, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione della Diga di Genova e dei correlati interventi, nonché di quelli provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti. Il Piano Operativo Triennale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale (AdSP-MLOr), approvato con delibera del Comitato di Gestione n. 8 del 28/7/2021, annovera le operazioni di dragaggio fra gli obiettivi strategici dei porti della Spezia e di Marina di Carrara, risultando strettamente connessi agli interventi di ampliamento di moli e banchine previsti nel futuro prossimo, con lo scopo di garantire fondali adeguati ai pescaggi delle navi che vi faranno scalo.
- iii. I documenti programmatici dell'AdSP-MLOr relativi al triennio 2025-2027 prevedono operazioni strategiche di dragaggio dei fondali dei porti del sistema. Per il porto della Spezia, l'incremento dei traffici commerciali prospettato dal Piano Regolatore Portuale si realizzerà attraverso un insieme di opere di grande infrastrutturazione consistenti nella costruzione, anche mediante apporto di capitali privati, di nuovi moli e di banchine attrezzate e nel mantenimento e nell'approfondimento dei fondali, indispensabili per garantire l'accessibilità del naviglio di progetto. Per il porto di Marina di Carrara è previsto un intervento di dragaggio del bacino protetto e del canale di accesso, con finalità di sicurezza della navigazione attraverso il ripristino delle batimetrie dei fondali.

- iv. Le previste operazioni di dragaggio dei fondali dei porti del sistema del Mar Ligure Orientale sono quelle elencate di seguito per un totale di oltre 1.500.000 metri cubi di sedimenti marini prodotti nel triennio 2025-2027 parte del quale può quindi essere oggetto del Piano e del Programma di cui al citato articolo 9-bis:
- a. (porto della Spezia) bonifica fondali Molo Italia – fase di avvio;
 - b. (porto della Spezia) dragaggio fondali del 3° bacino e-canale navigabile;
 - c. (porto della Spezia) dragaggio fondali antistanti il Molo Garibaldi;
 - d. (porto della Spezia) bonifica fondali Molo Italia – fase di completamento;
 - e. (porto della Spezia) dragaggio fondali del 2° bacino portuale;
 - f. (porto di Marina di Carrara) dragaggio fondali e canale di accesso.

ATTESO CHE:

- v. Per i motivi citati nelle premesse, l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale intendono con il presente atto stabilire, ai sensi del richiamato articolo 9-bis, le modalità e i termini per il conferimento e il riutilizzo dei materiali e dei rifiuti provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la finalità di promuovere le dichiarate politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione di interventi infrastrutturali strategici per il sistema portuale ligure, dando, altresì, atto, per quanto di rispettiva competenza e, comunque, conoscenza, che l'intera operazione consentirà di traguardare gli auspicati sviluppi dei porti, fermo il rispetto delle vigenti norme ambientali di riferimento.

CONSIDERATO CHE:

- vi. L'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale riconosce che le operazioni di dragaggio dei fondali dei porti del sistema del Mar Ligure Orientale elencate al punto iv delle Premesse sono prioritarie per attuare lo sviluppo degli scali marittimi della Spezia e Marina di Carrara, in conformità alle linee programmatiche delineate dai documenti strategici dell'AdSP-MLOr e sono preliminarmente giudicate dalla stessa compatibili, fatte salve le valutazioni tecniche da svolgersi all'atto della redazione del Piano per il riutilizzo dei materiali provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara, con la realizzazione della Diga di Genova, quale intervento infrastrutturale strategico e prioritario per lo sviluppo del Paese.
- vii. In particolare, le Parti danno atto che l'art. 9 bis, individua l'istituto di cui all'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* per formalizzare l'accordo tra Amministrazioni e danno atto altresì che per detti accordi si osservano anche, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.
- viii. Considerato che in ragione dell'evoluzione delle reciproche attività delle parti, delle necessarie valutazioni tecniche e delle rispettive tempistiche, al presente atto faranno seguito ulteriori

accordi di aggiornamento finalizzati a recepire lo stato aggiornato delle lavorazioni e le connesse incidenze sui cronoprogrammi e sui quantitativi dei materiali che potranno essere oggetto degli aggiornamenti del Programma di cui all'articolo 9-bis.

**TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1
PREMESSE**

1. Le premesse costituiscono parte necessaria e integrante del presente accordo. In particolare, l'AdSP-MLOr riconosce che le operazioni di dragaggio dei fondali dei porti del sistema del Mar Ligure Orientale elencate al punto iv delle Premesse sono prioritarie per attuare lo sviluppo degli scali marittimi di Spezia e Marina di Carrara, in conformità alle linee programmatiche delineate dai documenti strategici dell'AdSP-MLOr e sono preliminarmente giudicate compatibili, fatte salve le valutazioni tecniche da svolgersi all'atto della redazione del Piano per il riutilizzo dei materiali provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara, con la realizzazione della fase A della Diga di Genova, quale intervento infrastrutturale strategico e prioritario per lo sviluppo del Paese.

**ART. 2
OGGETTO E FINALITÀ DELL'ACCORDO**

1. L'Accordo, di cui all'art. 15 della Legge 241/90, è finalizzato a definire le modalità per il conferimento e il riutilizzo dei materiali e dei rifiuti provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara, in conformità a quanto stabilito dall'art. 9-bis del DL 28 settembre 2018 n.109 convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130 come modificato dal citato articolo 5, comma 1, del D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 191.
2. In ragione dell'evoluzione delle reciproche attività delle parti, delle necessarie valutazioni tecniche e delle rispettive tempistiche anche in termini di disponibilità e capacità della fase A della Diga di Genova ad accogliere i quantitativi di materiali provenienti dei porti della Spezia e di Marina di Carrara, al presente atto faranno seguito ulteriori accordi di aggiornamento finalizzati a recepire lo stato aggiornato delle lavorazioni e le connesse incidenze sui cronoprogrammi e sui quantitativi dei materiali che potranno essere oggetto degli aggiornamenti del Programma di cui all'articolo 9-bis.
3. Più specificamente, la collaborazione tra le Parti, anche in sede dei futuri atti di aggiornamento cui interverranno altresì i rispettivi appaltatori degli interventi interessati all'aggiornamento del Programma, è orientata alla definizione congiunta e condivisa di quanto segue:
 - a. modalità di conferimento dei quantitativi dei materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per scalo marittimo, opera, tipologia di materiale e caratteristiche;
 - b. cronoprogramma delle attività finalizzate al riutilizzo dei materiali provenienti dal dragaggio, in coerenza con l'avanzamento della costruzione della Diga di Genova;

- c. modalità di produzione dei risultati delle indagini analitiche idonee ad accertare le caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173 e, comunque, dalle disposizioni vigenti;
 - d. modalità di produzione delle dichiarazioni di conformità da rilasciare a cura di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali, attestanti il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 9-bis del Decreto Genova sopracitato, contenenti l'indicazione della tipologia e quantità dei materiali oggetto di ogni utilizzo, delle attività di gestione necessarie, del sito di origine e di destinazione e delle modalità di impiego previste, dei risultati e delle procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti.
4. Si precisa che l'accordo non ha effetti dal punto di vista territoriale e urbanistico. Eventuali varianti alla pianificazione portuale che dovessero richiedersi in esito alla definizione congiunta e condivisa di quanto sopra elencato avranno corso autonomamente e successivamente, con procedimenti nel cui contesto verranno anche espletate, al ricorrere dei presupposti di legge, le procedure di verifica ambientale ai sensi della vigente legislazione in materia.
5. Resta confermata la possibilità di dar corso ai vari interventi anche separatamente o per singoli lotti funzionali, stanti le diverse funzioni proprie degli stessi e i differenti interessi della comunità portuale e di quella cittadina, sottesi alla loro realizzazione nonché delle connesse disponibilità al reimpiego nell'ambito del Programma di cui all'articolo 9-bis e del necessario raccordo del cronoprogramma degli interventi con le disponibilità e capacità della fase A della Diga di Genova ad accogliere i quantitativi di materiali provenienti dei porti della Spezia e di Marina di Carrara.

ART. 3

OPERAZIONI DI DRAGAGGIO DEI PORTI DELLA SPEZIA E DI MARINA DI CARRARA

1. Le previste operazioni di dragaggio dei fondali dei porti del sistema del Mar Ligure Orientale sono quelle elencate di seguito per un totale di oltre 1.500.000 metri cubi di sedimenti marini prodotti nel triennio 2025-2027, parte dei quali potrà essere oggetto del Piano e del Programma di cui al citato articolo 9-bis:
- a. (porto della Spezia) bonifica fondali Molo Italia – fase di avvio;
 - b. (porto della Spezia) dragaggio fondali del 3° bacino e canale navigabile;
 - c. (porto della Spezia) dragaggio fondali antistanti il Molo Garibaldi;
 - d. (porto della Spezia) bonifica fondali Molo Italia – fase di completamento;
 - e. (porto della Spezia) dragaggio fondali del 2° bacino portuale;
 - f. (porto di Marina di Carrara) dragaggio fondali e canale di accesso.
2. L'elenco di cui al comma precedente potrà essere aggiornato da parte di AdSP-MLOr, laddove necessario per la completa attuazione delle strategie di sviluppo dei porti del sistema ligure nonché per il necessario raccordo con le disponibilità e capacità della fase A della Diga di

Genova ad accogliere i quantitativi di materiali provenienti dei porti della Spezia e di Marina di Carrara.

3. I quantitativi minimi dei materiali di cui è previsto sin da ora il possibile riutilizzo, nonché il cronoprogramma di massima delle attività finalizzate al riutilizzo in coerenza con l'avanzamento della costruzione della Diga di Genova e con l'attuale capacità di accogliere i quantitativi di materiali provenienti dal dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara, sono riportati nell'Allegato 1 *"Piano dei dragaggi AdSP-MLOr – porti di La Spezia e Marina di Carrara – Quantitativi"* e nell'Allegato 2 *"Piano dei dragaggi AdSP-MLOr – porti di La Spezia e Marina di Carrara – Cronoprogrammi"* al presente accordo. Nel richiamato Allegato 1 sono altresì indicati i quantitativi massimi dei materiali di cui è previsto il potenziale riutilizzo, suddivisi per scalo marittimo, opera, tipologia di materiale e caratteristiche, il cui cronoprogramma di massima delle attività finalizzate al riutilizzo sarà oggetto dei successivi accordi di aggiornamento in coerenza con l'evoluzione dell'avanzamento della costruzione della Diga di Genova e con la sopravvenuta capacità di accogliere i quantitativi di materiali provenienti dal dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara.
4. La caratterizzazione dei materiali ai fini del riutilizzo è eseguita nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173 e dal D.lgs. 152/2006 e, comunque, dalla normativa vigente in materia.
5. Le modalità operative di gestione dei materiali saranno aggiornate, ove necessario, in sede di atti di aggiornamento, di cui s'è già detto sopra, previa approvazione dei rispettivi progetti da parte di AdSP-MLOr, e, per ciò che riguarda i sedimenti da riutilizzare nell'ambito della costruzione della Diga di Genova, attraverso il confronto fra le strutture tecniche delle Parti ed i rispettivi appaltatori.
6. Al fine della approvazione degli aggiornamenti del Piano di cui all'articolo 9-bis, ciascun produttore, detentore dei materiali di cui è previsto il riutilizzo rilascerà le dichiarazioni di conformità attestanti il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 5, comma 1, del Decreto-Legge 17 ottobre 2024, n. 153 convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191 e riguardanti la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attività di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalità di impiego previste, i risultati e le procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti.

ART. 4 IMPEGNI DELLE PARTI

1. Le Parti si impegnano ad una reciproca e costante informazione e collaborazione, attraverso modalità operative concordate, sugli argomenti oggetto del presente accordo e sugli ulteriori che si rivelassero di comune interesse, anche ai fini della stipula degli atti di aggiornamento di cui s'è detto.
2. Le Parti, dando atto che la sottoscrizione del presente Accordo e dei successivi atti di aggiornamento non comporta e non comporterà costi aggiuntivi a carico di AdSP-MLOc essendo tutte le operazioni e le attività di indagine e verifica amministrativa relative ai materiali oggetto del presente Accordo ai sensi del surrichiamato art. 9-bis, commi 1 quater, 1 quinquies ed 1 sexies Dl 109/2018 a carico di AdSP-MLOr si impegnano reciprocamente a:

- a. prestare la massima collaborazione ai fini dell'immersione nella Diga di Genova dei materiali provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara, fino ai quantitativi massimi previsti in Allegato 1 previa verifica di compatibilità con la capacità ricettiva dell'opera marittima in costruzione da effettuarsi all'atto della redazione degli aggiornamenti del Piano di cui all'art. 9-bis e dei successivi atti di aggiornamento al presente Accordo;
- b. prestare la massima collaborazione perché ADSP-MLOr proceda, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente accordo, alla redazione del citato *"PIANO per il riutilizzo dei materiali provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara"*, per consentirne l'approvazione da parte del Commissario Straordinario al pari dei successivi aggiornamenti;
- c. prestare la massima collaborazione affinché siano rispettati dagli appaltatori i termini, in special modo temporali, che verranno concordati per il riutilizzo dei materiali provenienti dal dragaggio sulla base del cronoprogramma di massima delle attività riportato nell'Allegato 2 *"Piano dei dragaggi AdSP-MLOr – porti di La Spezia e Marina di Carrara – Cronoprogrammi"* al presente accordo, al pari dei successivi aggiornamenti;
- d. applicare le misure finalizzate all'attuazione del presente Accordo con modalità omogenee ed eventualmente con intese attuative;
- e. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di adozione dei provvedimenti che nelle fasi di comunicazione;
- f. avviare e gestire i procedimenti di competenza e assumere i relativi provvedimenti finalizzati ad autorizzare e consentire le attività programmate ed elencate all'art. 3 comma 1, nonché nell'Allegato 1 *"Piano dei dragaggi AdSP-MLOr – porti di La Spezia e Marina di Carrara – Quantitativi"* e nell'Allegato 2 *"Piano dei dragaggi AdSP-MLOr – porti di La Spezia e Marina di Carrara – Cronoprogrammi"* al presente accordo e dei successivi atti attuativi ed aggiornamenti;
- g. procedere periodicamente alla verifica di attuazione dell'Accordo e a proporre eventuali modifiche ed integrazioni.

ART. 5 ONERI ECONOMICI

1. I costi di progettazione e realizzazione delle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara elencate all'art. 3 comma 1 del presente accordo, nonché di quelle che si dovessero rendere necessarie ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sono esclusivamente a carico dell'AdSP-MLOr. Allo stesso modo, saranno a carico dell'AdSP-MLOr i costi necessari al trasferimento ed al successivo sversamento del materiale dragato nei cassoni della nuova diga di Genova.
2. Nessun corrispettivo sarà riconosciuto o sarà richiesto all'AdSPMLOr per il riutilizzo presso la costruenda Diga di Genova dei materiali provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara elencate all'art. 3 comma 1 del presente accordo e di quelle che si dovessero rendere necessarie ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. Allo stesso

modo, AdSP-MLOr non potrà pretendere alcun compenso per la fornitura del materiale di dragaggio ritenuto idoneo al riempimento dei cassoni della nuova diga di Genova.

ART. 6 COMITATO DI COORDINAMENTO

1. Le Parti, con la firma del presente accordo, istituiscono un Comitato di coordinamento delle diverse attività previste, composto dai seguenti rappresentanti delle Amministrazioni partecipanti:
 - a. per l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, dal Presidente o dal Segretario Generale o da altro soggetto delegato;
 - b. per l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, dal Presidente o dal Segretario Generale o da altro soggetto delegato.

Il Comitato di cui sopra è presieduto dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, o da suo delegato. Le decisioni del Comitato sono adottate all'unanimità dei soggetti che hanno titolo a partecipare al Comitato medesimo.

2. Il Comitato si avvale di una Segreteria Tecnica costituita da dirigenti dei settori competenti di ciascun ente sottoscrittore, come indicato di seguito:
 - a. per l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, dal Direttore Staff Programma Straordinario;
 - b. per l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, dal Dirigente della Direzione operativa, sicurezza e dragaggi.

La Segreteria Tecnica svolge anche attività di istruttoria tecnica e può organizzare le proprie riunioni anche con sistemi di videoconferenza.

3. Le sedute verranno convocate a cura del Presidente, su iniziativa dello stesso, ovvero anche a semplice richiesta di ciascuna delle Parti.

ART. 7 DURATA DELL'ACCORDO

1. L'accordo avrà la durata necessaria ad ottenere il compimento delle attività ivi contemplate.

ART. 8 RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante la realizzazione del progetto.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n.

196 "Codice in materia protezione dei dati personali", pubblicato nella G.U. n. 174 del 29 luglio 2003.

**ART. 10
CONTROVERSIE**

1. Le parti concordano di definire in via amministrativa ovvero interpretativa qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso dovesse nascere controversia dall'esecuzione e dall'interpretazione del presente accordo, è competente a decidere il Foro di Genova.

**ART. 11
FIRMA ELETTRONICA**

1. Il presente accordo è formato di n. 9 pagine ed è sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Letto approvato e sottoscritto.

Per l'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE:

Per l'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR ORIENTALE: